

ORIGINALE

DELIBERA N. 22



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria, di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..

L'anno DUEMILAVENTI addì UNDICI del mese di GIUGNO alle ore 19:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal regolamento comunale vigente, in modalità a distanza, mediante collegamento in videoconferenza dalla Residenza Municipale, tramite la piattaforma di Lepida S.p.a, in conformità al Decreto Sindacale n.6/2020, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta, al momento della trattazione del suddetto oggetto risultano:

		Presenti Colleg.	Assente giustificato	Assente non giustificato
1	VICINELLI GIUSEPPE	X		
2	LENZI DENIS	X		
3	PIZZI MARIA IOLANDA	X		
4	SANTORO SALVATORE	X		
5	BARLOTTI CARMINE	X		
6	MANTOVANI STEFANO	X		
7	LIPPARINI JESSICA		X	
8	TOGNI CLEMENTONI ELEONORA		X	
9	PIGNATTI GILBERTO	X		
10	SCANDELLARI VITTORIO	X		
11	CAVRINI FRANCESCA		X	
12	ANNICCHIARICO ALBERTO	X		
13	GAIBA MARCO	X		

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Vicinelli Giuseppe, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta in collegamento in videoconferenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Iocca Filomena che provvede alla redazione del presente verbale.

Totale Presenti: **10**

Totali Assenti: **3**

Risulta assente la sig.ra Argenio Huppertz Diana, assessore esterno senza diritto di voto.

Sono nominati scrutatori i signori: Annicchiarico Alberto, Mantovani Stefano, Barlotti Carmine.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 11/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..

Il Sindaco Giuseppe Vicinelli introduce il presente oggetto e dà la parola all'Assessore Maurizio Serra che illustra nel dettaglio la presente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/12/2019, i.e., avente ad oggetto: “Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Periodo 2020-2022 (art. 170 co. 1 D.Lgs. 267/2000)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2019, i.e., avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03/01/2020, i.e., avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2020-2022 (art. 169 D.Lgs. 267/2000) – Parte Finanziaria. Assegnazione delle risorse ai Responsabili”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 12/05/2020, i.e., avente ad oggetto: “Piano esecutivo di Gestione: approvazione Parte II relativa al Piano Degli Obiettivi e Piano della Performance 2020-2022”;

Premesso che:

- con l'art. 1, comma 738, della legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono stati abrogati, con decorrenza 1 gennaio 2020, il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC, comprensiva di IMU-TASI-TARI), limitatamente alle disposizioni dell'IMU e della TASI, mentre restano valide e vigenti le disposizioni che disciplinano la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge;

Visto che:

- il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione n. 55 del 31.10.2012 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione dell'IMU regolata dal D.L. n. 201 del 2011 e dalla legge n. 147 del 2013, oltre che da varie disposizioni normative, mediante disposizioni che non sono più vigenti a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatta eccezione per quelle che sono incompatibili con la nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019;
- il regolamento IMU vigente non può essere abrogato poiché disciplina le condizioni che regolano l'attività di accertamento relativamente agli anni d'imposta fino al 2019;

Considerata comunque la rilevanza delle modifiche normative intervenute in tale materia tributaria, si rende necessario approvare un nuovo Regolamento valevole del 1° gennaio 2020 per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.) nel testo allegato al presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 11/06/2020

- definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";*
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*
 - la legge n. 296 del 2006 che demanda alla potestà regolamentare:
 - a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
 - b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
 - c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'IMU non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
 - l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che “... *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*
 - l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... *Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;*
 - l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - l'art. 1, commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 2019 che disciplina la nuova IMU, ed in particolare il comma 777 che disciplina le facoltà di regolamentazione del tributo;
 - l'art. 1, comma 779 della legge n. 160 del 2019 che dispone che i Comuni possono approvare entro il 30 giugno 2020 le delibere concernenti le aliquote IMU ed i regolamenti IMU, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006, all'art. 53 della legge n. 388 del 2000 ed all'art. 172 del D.lgs. n. 267 del 2000;
 - l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27 che proroga il termine per l'approvazione del regolamento di cui trattasi al 31/07/2020;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.6 del 8/06/2020 assunto agli atti con pg 7278 del 9/6/2020 ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b7) del D.lgs 267/00;

Dato atto che il presente argomento è stato presentato e discusso dalla competente Commissione Consiliare in seduta del 09/06/2020 così come risulta dal verbale depositato agli atti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 11/06/2020

Visto il D.lgs 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri favorevoli in merito al provvedimento proposto, espresso dai Funzionari Responsabili ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visti:

- i successivi DPCM attuativi del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
- il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 - art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi in videoconferenza;
- il Decreto Sindacale n. 6 del 16/04/2020 " MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18: DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI IN MODALITÀ A DISTANZA (TELECONFERENZA O VIDEOCONFERENZA)";

Uditi:

- il Sindaco Giuseppe Vicinelli che ha introdotto il presente oggetto;
- l'Assessore Maurizio Serra che ha illustrato nel dettaglio la presente proposta di deliberazione;

Per gli interventi relativi alla seduta ai sensi dell'art. 69 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si rimanda alla registrazione su supporto informatico che viene conservata dalla segreteria comunale;

Ritenuto provvedere in merito

Esperita la votazione per appello nominale, con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Scandellari Vittorio, Annicchiarico Alberto e Gaiba Marco), espressi in modalità palese da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti;:

DELIBERA

1. di approvare l'allegato nuovo Regolamento comunale per la disciplina dell'I.M.U. - Imposta Municipale Propria che entra in vigore il 1° gennaio 2020, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, dal 1° gennaio 2020;
3. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione e il regolamento mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;
4. di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria*" contestualmente alla

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 11/06/2020

pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche che verranno apportate alla suddetta imposta;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione per appello nominale, con voti n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (Scandellari Vittorio, Annicchiarico Alberto e Gaiba Marco), espressi in modalità palese da n. 11 componenti il Consiglio Comunale presenti:

DELIBERA

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 11/06/2020

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..**

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
VICINELLI GIUSEPPE**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA IOCCA FILOMENA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

Pareri ai sensi ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione per Consiglio Comunale
 Giunta Comunale

Oggetto: n. 22

Seduta del 11/06/2020

OGGETTO DELLA PROPOSTA: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U..

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DATA: 08/06/2020</p> <p>Servizio Proponente SERVIZIO TRIBUTI</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>IL RESPONSABILE DI AREA Bonfatti Maria Grazia</p>	<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>DATA: 08/06/2020</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA</p> <p>Bonfatti Maria Grazia</p>
---	--

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
11/06/2020



COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Città Metropolitana di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'I.M.U. –
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
11/06/2020

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

ART. 4 – FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 5 – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO

ART. 6 – ESENZIONE IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE

ART. 7 – VERSAMENTI

ART. 8 – INTERESSI

ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ART. 10 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ART. 2 – UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DEI VALORI PER LE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'art. 1, comma 777 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,

fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.

5. Nel caso di omessa o infedele dichiarazione di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

ART. 4 – FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI

1. Ai fini dell'imposta municipale propria I.M.U. si ritengono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, i fabbricati che presentino caratteristiche di fatiscenza e degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia vigente e che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto compresi) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertato con una delle seguenti modalità:
 - a) dallo Sportello Unico dell'Edilizia con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
 - b) da parte del proprietario con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità ai fini I.M.U. ha decorrenza dalla data in cui è accertato dallo Sportello Unico dell'Edilizia ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva resa dal proprietario.
5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata all'Ufficio Tributi.

ART. 5 – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione, ivi incluse quelle relative alle conciliazioni giudiziali.
2. Il differimento del termine di versamento di cui al comma precedente si applica solo alla quota di imposta municipale propria di competenza comunale.

ART. 6 – ESENZIONE IMMOBILE DATO IN COMODATO GRATUITO AL COMUNE

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune destinati esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
2. L'esenzione opera solo con riferimento all'imposta municipale propria di competenza comunale e solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.

ART. 7 – VERSAMENTI

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta municipale propria (comprensiva della quota spettante allo Stato) dovuta per ciascun anno di imposizione è inferiore o pari a € 12,00: tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Se l'importo complessivo annuo è superiore a € 12,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, purché la somma versata sia pari alla totalità dell'imposta dovuta, e a condizione che ne sia data comunicazione scritta all'ente impositore. Detto versamento viene comunque considerato come se fosse suddiviso in tanti versamenti quanti sono i contitolari proporzionalmente alla quota di possesso.

ART. 8 – INTERESSI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
11/06/2020

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale annuo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente dovute di importo fino a € 12,00 (compresi interessi).
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
4. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

ART. 10 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 27/12/2006 e dalla legge n. 160 del 27/12/2019.
2. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo qualora l'importo complessivo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 30,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL
11/06/2020

2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.